Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2024/2857

12.11.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2857 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 2024

che rettifica alcune versioni linguistiche dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, e l'articolo 27, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) La versione in lingua tedesca dell'allegato I (parte-FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione ([2]) contiene un errore nella definizione di «aeromobile a equipaggio singolo» di cui alla sottoparte A, punto FCL.010, per quanto riguarda elicotteri, dirigibili e convertiplani. L'errore, introdotto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2227 della Commissione ([3]), incide sulla sostanza della disposizione.

(2) Le versioni in lingua maltese e slovena dell'allegato I (parte-FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 contengono un errore nell'appendice 6, sezione B, punto 8.2, per quanto riguarda l'ammontare dell'addestramento richiesto in un corso IR(H) se il partecipante è titolare di un'IR(A). L'errore, introdotto dal regolamento (UE) n. 245/2014 della Commissione ([4]), incide sulla sostanza della disposizione.

(3) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le versioni in lingua maltese, slovena e tedesca del regolamento (UE) n. 1178/2011. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]), espresso prima dell'adozione del regolamento (UE) n. 245/2014, nonché al parere del comitato di cui all'articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139, espresso prima dell'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2227,

([1]) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj.
([2]) Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1178/oj).
([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2227 della Commissione, del 14 dicembre 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda i requisiti relativi alle operazioni ogni tempo e all'addestramento per l'abilitazione al volo strumentale e per tipo su elicotteri (GU L 448 del 15.12.2021, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2227/oj).
([4]) Regolamento (UE) n. 245/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 33, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/245/oj).
([5]) Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/216/oj).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(non riguarda la versione italiana)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN